

STATUTO

**INLIFE IMPRESA SOCIALE
S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASCOLI PICENO AP VIA BERARDO
TUCCI 12

Numero REA: AP - 309170

Codice fiscale: 02583360447

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-07-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A
Atto rep. 21860
Racc. 14308

STATUTO
della Società a responsabilità limitata
"INLIFE IMPRESA SOCIALE S.R.L."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ART.1) - E' costituita una società a responsabilità limitata, denominata INLIFE IMPRESA SOCIALE S.R.L.

ART.2) - La sede legale della società è in Ascoli Piceno (AP) all'indirizzo denunciato presso il Registro delle Imprese.

Essa potrà istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici, sia amministrativi che di rappresentanza.

ART.3) La società, che non ha scopo di lucro, ha per oggetto, in via stabile e principale, le seguenti attività:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nel rispetto delle attività espressamente riservate dalla legge ad altri soggetti e operatori giuridici, e nei limiti dalla stessa consentiti la

società potrà compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie (queste ultime non nei confronti del pubblico) che saranno ritenute dall'Organo amministrativo necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, incluse le prestazioni di avalli, fidejussioni, garanzie reali o personali anche a favore di terzi, nonché la stipula di mutui e finanziamenti, l'apertura di c/c e l'effettuazione di operazioni bancarie in genere, la stipula di contratti di associazione in partecipazione e di locazioni finanziarie passive; il tutto in piena aderenza alla normativa vigente, con espressa esclusione del collocamento e comunque nel rispetto delle leggi n.1 e n.197 del 1991 e del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.385.

La società potrà inoltre, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, assumere partecipazioni ed interessenze in società aventi scopo analogo ed affine, purchè in via non prevalente e non nei confronti del pubblico.

ART.4) - La durata della società è stabilita dalla data della sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2100.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE

ART.5) - Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso in partecipazioni sociali ai sensi di legge.

Non è possibile che la società sia costituita da un unico socio persona fisica.

Il capitale sociale potrà essere aumentato, oltre che in denaro anche mediante qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, oppure mediante passaggio di riserve a capitale, nei termini consentiti dalla legge.

In caso di aumento del capitale a titolo oneroso, ai sensi dell'art. 2481-bis c.c., esso potrà essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni sociali di nuova emissione a terzi, da liberare anche per mezzo di conferimenti di beni o valori diversi dal denaro; in questi casi, ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

La decisione di aumento del capitale può altresì prevedere che la parte dell'aumento che non sia sottoscritta da uno o più soci, anche a seguito di loro espressa rinuncia, possa essere sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

ART.6) - I versamenti sulle partecipazioni sociali saranno effettuati a norma di legge dai soci nei modi e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo.

E' data facoltà ai soci di eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti sia in conto capitale che in conto finanziamenti, fruttiferi o infruttiferi di interessi, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci dovrà essere fatto nel rispetto delle condizioni poste dall'art.2467 c.c..

ART.7) - Trasferimento delle partecipazioni sociali.

Il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni e dei diritti di

sottoscrizione relativi alle stesse è soggetto alla seguente disciplina nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del D.lgs. 112/17.

Sono liberi i trasferimenti mortis causa.

Il socio che intenda trasferire la propria partecipazione sociale a terzi a titolo oneroso, in tutto o in parte, ovvero costituire usufrutto o altri diritti reali della stessa a titolo oneroso, deve offrirla preventivamente in prelazione agli altri soci, inviando a tutti i soci (presso il loro domicilio risultante dal Registro delle Imprese) lettera raccomandata A/R da spedirsi in copia per conoscenza anche all'Organo Amministrativo.

Nella comunicazione devono essere indicate l'identità del potenziale acquirente, le condizioni della sua offerta, il corrispettivo e le modalità di pagamento.

Il diritto di prelazione da parte degli altri soci potrà essere esercitato entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, mediante lettera raccomandata a.r. da inviare al socio offerente e in copia per conoscenza all'Organo Amministrativo.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato, da ciascun socio interessato, per la totalità della partecipazione sociale offerta: in caso di interesse contemporaneo da parte di più soci, la partecipazione sociale complessivamente offerta sarà attribuita a ciascuno dei richiedenti proporzionalmente alle partecipazioni sociali già possedute.

Qualora nessuno dei soci abbia esercitato la prelazione, il trasferimento delle partecipazioni sociali, o di parte di esse, per atto tra vivi sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, è subordinato al gradimento dell'assemblea dei soci che valuterà sulla base dell'indiscussa moralità del potenziale socio e della sua competenza e documentata esperienza negli ambiti di operatività del terzo settore.

L'assemblea dei soci decide sul gradimento con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale residuo entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio della prelazione e comunica tale decisione al socio alienante con raccomandata A/R entro dieci giorni dalla decisione.

Qualunque trasferimento compiuto in contrasto con il presente articolo o senza il rispetto delle sue disposizioni risulterà inefficace nei confronti della società e degli altri soci.

ART.8) Il diritto di recesso spetta ai soci esclusivamente nei casi previsti dalla legge e si esercita con i modi e i termini previsti dall'art.2437-bis c.c.. e dall'articolo 3 del d.lgs. 112/17.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI

ART.9) Decisioni dei soci.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.

In particolare, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni

riguardanti le seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio e destinazione degli utili nei limiti previsti dal D. Lgs. 112/2017 e dall'articolo 27 del presente statuto sociale;
- b) nomina e revoca dei componenti l'organo amministrativo e determinazione del relativo compenso nei limiti previsti dal D. Lgs 112/2017 e dall'articolo 21 del presente statuto sociale;
- c) eventuale nomina e revoca dell'organo di controllo, del revisore, della società di revisione, e determinazione del relativo compenso nei limiti previsti dal D. Lgs 112/2017;
- d) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti di amministratori, organo di controllo, revisore e Società di revisione;
- e) modificazioni dello statuto (salvo il caso di riduzione per perdite disposta dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2446 ultimo comma, c.c.);
- f) fusione e scissione (salvo i casi in cui la fusione e scissione può essere deliberata dall'organo amministrativo ai sensi degli articoli 2505, 2505 bis, 2506 ter c.c.) nei limiti previsti dall'articolo 12 del D. Lgs 112/2017;
- g) operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
- i) scioglimento anticipato della Società;
- l) liquidazione e revoca dello stato di liquidazione;
- m) approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le decisioni per le quali la legge o il presente statuto prevedano l'obbligatorietà della deliberazione assembleare.

ART.10) L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo o, in caso di inattività di questi, dal singolo amministratore, anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, ovvero da tanti soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale.

L'assemblea viene convocata con avviso fatto pervenire ai soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata a/r, pec o fax ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano

mediante mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio mediante audio-videoconferenza e/o teleconferenza) a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:

(a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno;

(c) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori i componenti dell'organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i componenti dell'organo di controllo non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART.11) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, o, nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti, dall'amministratore più anziano di età, ovvero, in loro mancanza, da una persona designata dall'assemblea stessa. Il presidente, prima di iniziare la discussione, accerta il diritto di intervento e di voto dei soci e dei loro eventuali rappresentanti, unitamente a tutte le condizioni per la regolare costituzione dell'assemblea.

ART.12) Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea, ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori e ai componenti dell'organo di controllo della società.

ART.13) Ogni socio ha diritto di voto in assemblea in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ART.14) Le assemblee si costituiscono e deliberano con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Le assemblee convocate per deliberare su alcuna delle materie di cui ai numeri 4) e 5) del comma 2 dell'art. 2479 si costituiscono e deliberano con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedono specifiche maggioranze.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario (eventualmente anche non socio) designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

In ogni caso, le decisioni dei soci, siano esse adottate mediante deliberazione assembleare ovvero mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto, dovranno essere trascritte nel libro previsto dal n. 2 dell'art. 2478, comma 1, c.c..

ART.15) Decisioni dei soci assunte mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

Salvi i casi previsti ai numeri 4) e 5) del comma 2 dell'art. 2479, c.c. ovvero qualora ne facciano richiesta uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, i soci potranno esprimere le proprie decisioni anche mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale.

La proposta di decisione deve essere formulata per iscritto e inviata a tutti i soci – e, per conoscenza, a tutti i componenti l'organo amministrativo ai componenti dell'organo di controllo, nonché al revisore contabile, ove esistenti – con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto invio e ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione da adottare ed il testo di quest'ultima. La documentazione trasmessa ai soci deve contenere inoltre quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sull'argomento oggetto della decisione.

I soci che hanno ricevuto la proposta dispongono di un termine di 5 (cinque) giorni – decorrenti dalla ricezione della documentazione – per rispondere mediante sottoscrizione della documentazione stessa, salvo che la proposta indichi un termine più breve nei casi di urgenza.

La risposta può contenere un'approvazione della proposta di decisione, un diniego, ovvero una manifestazione di astensione e/o altre dichiarazioni relative alla decisione.

La risposta deve pervenire all'organo amministrativo entro l'indicato termine con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

La procedura di consultazione o di consenso per iscritto si considera conclusa alla scadenza dell'indicato termine o nel più breve termine in cui si raccolgono le risposte di tutti i soci.

La procedura di consultazione o di consenso per iscritto si intende validamente svolta se alla scadenza dell'indicato termine si raccolgono le risposte di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

La proposta di decisione si considera adottata qualora abbia ricevuto l'approvazione da parte di tanti soci che rappresentino le maggioranze del capitale sociale indicate all'art. 14. Le decisioni dei

soci adottate mediante consultazione ovvero consenso per iscritto vengono trascritte senza indugio nell'apposito libro indicando:

- (i) i soci partecipanti, specificando se favorevoli, contrari o astenuti, con il capitale da ciascuno rappresentato;
- (ii) la data in cui si è formata la decisione;
- (iii) una sintesi delle eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della decisione, se richiesto dai soci interessati.

L'organo amministrativo provvede a comunicare l'esito della decisione a tutti i soci, agli altri amministratori ed ai componenti dell'organo di controllo, nonché al revisore, ove esistenti.

Il documento contenente la comunicazione della decisione inviato ai soci e i documenti pervenuti all'organo amministrativo recanti la volontà espressa dai soci vanno conservati in allegato allo stesso libro delle decisioni dei soci.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

ART.16) Sono eleggibili alla carica di Amministratore coloro i quali hanno i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza come infra dettagliatamente specificato:

- a) per onorabilità deve intendersi: persone che non sono state condannate con sentenze definitive che comportino una detenzione superiore ad anni cinque;
- b) per professionalità deve intendersi: persone che hanno esperienza negli ambiti di operatività del terzo settore;
- c) per indipendenza deve intendersi: persone aventi caratteristiche di terzietà.

La società è amministrata, alternativamente, secondo quanto disposto dall'assemblea dei soci al momento della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione, composto da un numero variabile di membri da due a cinque;
- da due o più amministratori, fino ad un massimo di cinque, con poteri congiunti o disgiunti.

Qualora vengano nominati due o più amministratori, senza alcuna indicazione relativa all'esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni, oppure per la durata stabilita in sede di nomina.

In caso di nomina a tempo indeterminato, la revoca è consentita in ogni tempo e senza necessità di motivazione.

Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.

Gli amministratori possono essere anche non soci e devono avere le caratteristiche sopra indicate.

Non possono essere amministratori i soggetti che rappresentino imprese private con finalità di lucro, Amministrazioni Pubbliche o società con unico socio persona fisica.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati

decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile.

ART.17) L'organo amministrativo, salvo quanto appresso precisato, è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi solo quelli che la legge o lo statuto sociale riservano espressamente all'assemblea o alla decisione dei soci.

In sede di nomina possono essere tuttavia indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo, composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più amministratori, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art.2381 c.c..

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art.2475, 5 comma, c.c..

L'organo amministrativo ha pure facoltà di nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori, anche generali.

ART.18) La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'amministratore unico, al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di assenza o impedimento di questi, al vice presidente nonché agli amministratori delegati, con firma tra loro disgiunta e limitatamente ai poteri conferiti, salvo che il consiglio non abbia diversamente disposto.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati loro attribuiti i poteri di amministrazione in sede di nomina.

ART.19) Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente ed il vice presidente, che sostituirà il presidente con i medesimi poteri, nel caso di assenza o impedimento di questi.

Se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza degli amministratori eletti dai soci, quelli rimasti in carica devono sottoporre all'assemblea dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo, possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Il consiglio di amministrazione deve deliberare sempre in adunanza collegiale.

Il consiglio di amministrazione, se lo riterrà opportuno, nomina un segretario che può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

ART.20) Il consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o dall'organo di controllo.

Il consiglio viene convocato dal presidente con lettera da recapitare a ciascun avente diritto almeno 5 (cinque) giorni liberi prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma, pec o fax da spedirsi o inviare almeno due giorni prima.

Le sedute del consiglio di amministrazione si tengono di regola presso la sede legale della società. Il consiglio può altresì riunirsi in qualunque altro luogo sia in Italia che all'estero, utilizzando anche la possibilità di tenere le riunioni in videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di poter ricevere, trasmettere, visionare documenti ed intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi tali circostanze, il consiglio si considera tenuto nel luogo dove si trova il presidente della riunione. Le riunioni del consiglio sono valide quando sia presente la maggioranza dei membri in carica e le delibere siano adottate con la maggioranza dei voti dei presenti.

Tale norma non è valida nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia formato da due soli membri.

Nel caso di impossibilità a deliberare, il consiglio di amministrazione deve ricorrere all'assemblea, convocata ai sensi del presente statuto sociale.

Gli amministratori potranno esprimere le proprie decisioni anche mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico, inclusa la posta elettronica) e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale, salvo i casi in cui la deliberazione collegiale sia espressamente richiesta dalla legge (redazione del progetto di bilancio, redazione del progetto di fusione o scissione, aumento di capitale delegato agli amministratori), ovvero qualora sia stata appositamente convocata una riunione del consiglio di amministrazione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate su iniziativa di uno o più amministratori.

La proposta di decisione è inviata in forma scritta a tutti gli amministratori – e, per conoscenza, ai componenti dell'organo di controllo e al revisore contabile, ove esistenti – con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione da adottare ed il testo di quest'ultima. La documentazione inviata contiene inoltre quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sull'argomento oggetto della decisione.

Gli amministratori che hanno ricevuto la proposta dispongono di un termine di 3 (tre) giorni – decorrenti dalla ricezione della documentazione – per rispondere mediante sottoscrizione della documentazione stessa, salvo che la proposta indichi un termine più breve nei casi di urgenza.

La risposta può contenere un'approvazione della proposta di decisione, un diniego, ovvero una manifestazione di astensione e/o altre dichiarazioni relative alla decisione.

La risposta deve pervenire al presidente del consiglio di amministrazione entro l'indicato termine con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

La procedura di consultazione o di consenso per iscritto si considera conclusa alla scadenza dell'indicato termine o nel più breve termine in cui si raccolgono le risposte di tutti gli amministratori.

La procedura di consultazione o di consenso per iscritto si intende validamente svolta se alla scadenza dell'indicato termine si raccolgono le risposte degli amministratori che rappresentino almeno la maggioranza dei componenti del consiglio medesimo.

La proposta di decisione si considera adottata qualora abbia ricevuto l'approvazione della maggioranza dei componenti del consiglio stesso.

Le decisioni dei soci adottate mediante consultazione ovvero consenso per iscritto vengono trascritte senza indugio nell'apposito libro indicando:

(i) gli amministratori partecipanti, specificando se favorevoli, contrari o astenuti;

(ii) la data in cui si è formata la decisione;

(iii) una sintesi delle eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della decisione, se richiesto dagli amministratori interessati.

Il Presidente del consiglio di amministrazione provvede a comunicare l'esito della decisione agli altri amministratori ed ai componenti dell'organo di controllo, nonché al revisore, ove esistenti.

I documenti contenenti le comunicazioni delle decisioni inviate al presidente del consiglio di amministrazione recanti la volontà espressa dagli amministratori vanno conservati in allegato allo stesso libro delle decisioni degli amministratori.

ART.21) - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate per ragione del loro ufficio e potrà essere stabilito un compenso entro limiti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

TITOLO V

ORGANI DI CONTROLLO

ART.22) Qualora ricorrano i requisiti di legge la società dovrà nominare un organo di controllo monocratico o collegiale in conformità alla legge.

L'organo di controllo resta in carica tre esercizi e, comunque, fino alla approvazione del terzo bilancio successivo alla nomina.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intera durata del loro ufficio nei limiti del D. Lgs. 112/2017.

L'organo di controllo ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle proprie funzioni nei limiti del D. Lgs. 112/2017.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano per audio-videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali

presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo ove si trovino il presidente e l'eventuale segretario verbalizzante.

Non possono rivestire la carica di sindaco i soggetti che rappresentino imprese private con finalità di lucro, Amministrazioni Pubbliche o società con unico socio persona fisica.

Sono eleggibili alla carica di sindaco chi ha i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza come dettagliatamente specificato all'art. 16.

I sindaci esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al decreto legislativo 112 del 2017. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato dai sindaci, essi devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

ART. 23) Controllo contabile.

Qualora sia nominato organo di controllo, ad esso spetta altresì il controllo contabile ai sensi di legge, salvo che i soci deliberino di affidarlo a un revisore o a una società di revisione, o l'affidamento diventi obbligatorio per legge, iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'eventuale incarico di controllo contabile al revisore o alla società di revisione è conferito dai soci per tre esercizi, con determinazione della remunerazione per l'intera durata, e le sue modalità di svolgimento sono regolate dalla legge. In tal caso, l'organo di controllo e il revisore o la società di revisione si scambiano tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

ART. 24) Certificazione del bilancio.

Nei casi in cui la legge preveda l'obbligo della certificazione del bilancio della società, ovvero su base volontaria qualora i soci deliberino in tal senso, i soci conferiscono l'incarico di certificazione del bilancio ad una società di revisione iscritta nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, e ne determinano il relativo corrispettivo. L'incarico è conferito per tre esercizi, e le sue modalità di svolgimento sono regolate dalla legge. L'organo di controllo e la società incaricata della certificazione del bilancio provvedono a scambiarsi ogni notizia rilevante per l'espletamento dei rispettivi compiti.

ART 25) Controllo dei soci e coinvolgimento e controllo dei lavoratori

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. Per poter esercitare tale

diritto i soci dovranno far pervenire all'Organo amministrativo una richiesta scritta a mezzo raccomandata A./R. presso la sede sociale 8 (otto) giorni prima e tra una richiesta e l'altra devono passare almeno 3 (tre) mesi, al fine di evitare attività ostruzionistiche.

Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori.

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 112/2017 potrà partecipare all'assemblea dei soci un rappresentante dei lavoratori ogni 30 lavoratori ogni qualvolta gli argomenti posti all'ordine del giorno riguardino direttamente o indirettamente l'attività dei lavoratori con facoltà di intervento.

I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

TITOLO VI BILANCIO ED UTILI

ART.26) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tuttavia, in presenza di specifiche esigenze di particolare rilevanza relative alla struttura e all'oggetto della società ovvero all'obbligo di procedere alla stesura del bilancio consolidato, il bilancio può essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio stesso.

Ai sensi del decreto legislativo 112 del 2017, l'organizzazione che esercita l'impresa sociale deve, inoltre, redigere, pubblicare sul proprio sito internet e depositare presso il Registro delle imprese il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106 e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

ART.27) La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla sorte degli utili, dopo il prelevamento di una somma destinata per legge a riserva legale fino a che questa non raggiunga il limite da quest'ultima previsto.

In caso di autorizzazione della Commissione Europea a richiesta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è possibile destinare una quota non superiore a tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli stessi enti associativi riconosciuti, cui aderiscano almeno mille imprese sociali iscritte nel registro delle imprese di almeno cinque diverse regioni o province autonome e dalle

Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi.

L'attività imprenditoriale deve essere diretta al perseguimento dell'interesse generale, non particolare e l'attività produzione o allo scambio di beni o servizi di utilità sociale deve, inoltre, essere inoltre svolta in via principale, secondo i parametri tassativamente previsti dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e norme di settore, in funzione della tipologia di impresa sociale ossia ricavi non superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale; occupazione di lavoratori in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al complesso dei lavoratori impiegati, a qualunque titolo, nell'impresa. La relativa situazione deve risultare da attestazione rilasciata ai sensi della normativa vigente.

Per l'ente in oggetto vi è totale assenza dello scopo di lucro soggettivo in quanto esso destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

ART. 28 COMITATO SCIENTIFICO

L'organo amministrativo potrà nominare il comitato scientifico che sarà composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri.

I componenti del comitato scientifico saranno scelti tra eminenti personalità dei settori economico, culturale, sociale, sanitario, ambientale, educativo e sportivo e comunque in tutti quei settori che valorizzino e promuovano lo sviluppo e la cura dell'ambiente e della persona, sia individualmente considerata che nella collettività.

I componenti del comitato scientifico eleggeranno con la maggioranza semplice il proprio Presidente.

Il comitato scientifico ha il compito:

- di promuovere le attività dell'Ente;
- di individuare progetti di particolare interesse;
- proporre iniziative e progetti da realizzare a favore del territorio secondo le finalità della società;
- esprime pareri non vincolanti sui progetti e obiettivi dell'organo amministrativo.

Il comitato scientifico è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente.

Delle riunioni del comitato scientifico è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Il comitato scientifico si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei suoi membri.

In seconda convocazione il comitato scientifico è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni membro ha diritto a un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE E CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO

ART.29) Lo scioglimento della società si opera automaticamente con il verificarsi di una delle condizioni poste dalla legge ovvero per deliberazione della assemblea.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fermo l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo - dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 112 del 4 luglio 2017, e dedotti i dividendi deliberati e non distribuiti - è devoluto ad enti del Terzo Settore costituiti e operati da almeno tre anni o ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali.

ART.30) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, le parti fanno riferimento alle disposizioni in materia contenute nel Codice Civile, del d.lgs. 112/2017 e del D.Lgs 117/2017.

ART. 31) Con esclusivo riferimento ai diritti disponibili, tutte le controversie, comprese quelle in ordine alla validità delle delibere assembleari, che dovessero sorgere in merito all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente statuto, nonché in merito ai rapporti tra i soci, tra i soci e la società, gli organi sociali e/o di controllo, nonché fra tutti o alcuni dei suddetti soggetti fra loro, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di mediazione dell'organismo di mediazione che verrà scelto dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, competente territorialmente con riferimento alla sede della società, su istanza della parte interessata, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di mediazione dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla

comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti dovessero concordare per iscritto.

L'obbligo del preventivo tentativo di mediazione non preclude alle parti il diritto di attivare procedimenti cautelari anche inaudita altera parte.

Qualora entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'inizio della mediazione, ovvero nel diverso periodo che le parti avessero concordato per iscritto, la controversia non sia stata ancora risolta, ovvero entro il successivo termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua conclusione con esito negativo, la controversia sarà devoluta alla decisione di un arbitro unico, ovvero da un collegio il cui numero sia stato concordato per iscritto dalle parti, nominato dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili competente ai sensi del primo comma del presente articolo. L'arbitro, ovvero il Collegio arbitrale, funzionerà e giudicherà con arbitrato rituale secondo diritto e provvederà anche sulle spese e competenze a lui stesso spettanti nonché sulle controversie relative alla presente clausola ed agli eventuali provvedimenti cautelari.

L'arbitro dovrà pronunciarsi nei termini di legge.

F.ti: DAVID MARIANI - CARLO BACHETTI DORIA - SIMONE IGINO
AMADIO - NICKY NARDINOCCHI - MARIA ELISA D'ANDREA
Notaio

Assolto ai sensi del decreto 22-02-2007 mediante M.U.I..
Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento
su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs.
82/2005, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del
Registro delle Imprese.